



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 62

di data 19/12/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. SISTEMAZIONE RAMPE DI ACCESSO AL SOTTOPASSO DI VIA FRATELLI FONTANA. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 230.000,00. OPERA N. 6635. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 18.12.2023 n. 383, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Sistemazione rampe di accesso al sottopasso di via Fratelli Fontana" opera 6635, datato novembre 2023, dell'importo complessivo di euro 230.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	72.579,08	
A2) oneri per la sicurezza	euro	9.503,93	
sommano	euro		82.083,01

B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta

euro 5.000,00

C) somme a disposizione dell'Amministrazione

C1) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti)

C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) euro 7.000,00

C3) compensi incentivanti attività tecniche euro 1.641,66

(oneri contributivi ed erariali compresi)

C4) oneri fiscali 10% su A) + B) euro 8.708,30

C5) oneri fiscali 22% su C1) euro 22.000,00

C6) imprevisti (iva compresa) euro 3.567,03

sommano euro 142.916,99

totale euro 230.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e prenotando la somma di euro 50.000,00 (i.v.a. compresa);

atteso che nel quadro economico è prevista la voce C3) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di

pagina 1/5

progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

richiamata la propria determinazione 26.10.2022 n. 23/44 con cui tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza progettuale ed esecutiva verso la corresponsione del compenso di euro 6.527,21 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi) impegnando la relativa spesa, è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnico comunale e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed è stata prenotata la somma di euro 173.472,79 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

richiamati con riguardo ai lavori di cui alla voce A) del quadro economico l'art. 52 della L.p. 26/1993 e s.m., ai sensi del quale possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000,00 euro e l'art. 178 del relativo regolamento di attuazione, che disciplina le relative modalità di affidamento e di selezione degli operatori dall'elenco telematico provinciale;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 82.083,01 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

l'aggiudicazione sarà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 178 comma 3 del citato regolamento, conseguito con il sistema dell'offerta prezzi unitari;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- i lavori di cui alla voce C1) per l'importo di euro 100.000,00 (i.v.a. esclusa) tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

dato atto che le imprese cui verranno affidati i lavori di cui alle voci A) saranno selezionate dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016;

ritenuto di autorizzare inoltre la spesa relativa ai lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 5.000,00 (i.v.a. esclusa), che saranno affidati all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera e liquidati secondo le modalità operative indicate nel Capitolato speciale d'appalto;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del

contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

rilevato che lo scrivente servizio, ritiene, previa verifica, che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel capitolato speciale di appalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Questo risponde ad un articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento. Per le stesse motivazioni non è ammesso il subappalto del subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per l'importo di euro 180.000,00 e per l'importo di euro 50.000,00 per effetto della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie 30.11.2023 prot. n. 396101, di data 01.12.2023 prot. n. 411642 e di data 07.12.2023 prot. n. 429555;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 18.12.2023 n. 383, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo "Sistemazione rampe di accesso al sottopasso di via Fratelli Fontana" opera 6635, datato novembre 2023, dell'importo complessivo di euro 230.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 173.472,79 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 26.10.2022 n. 23/44 di euro 6.527,21 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di dare atto che il supero di spesa di euro 50.000,00 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 18.12.2023 n. 383, esecutiva;
4. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
5. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
8. di autorizzare la spesa relativa ai lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 5.000,00 (i.v.a. esclusa), che saranno affidati all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera e liquidati secondo le modalità operative indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
9. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel capitolato speciale di appalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
10. di dar conto che non è ammesso il subappalto del subappalto in considerazione delle

valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
11. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il D69J22002630004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 19/12/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 62	di data 19/12/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. SISTEMAZIONE RAMPE DI ACCESSO AL SOTTOPASSO DI VIA FRATELLI FONTANA. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 230.000,00. OPERA N. 6635. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 dicembre 2023